

Mozione n. 360

presentata in data 27 aprile 2018

a iniziativa del Consigliere Celani

“Sisma 2016 - Decreto legge 148/2017 Collegato fiscale, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172. Proroga termini per la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

- che il Decreto legge 148/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (Collegato fiscale), convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, entrata in vigore dal 1° Gennaio 2018, al fine di sostenere i residenti e le imprese aventi sede legale e/o operativa nei Comuni colpiti dal sisma, ha prorogato la sospensione del pagamento delle rate dei mutui/ finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati, già attualmente oggetto di sospensione;
- che la proroga della sospensione è disposta secondo le seguenti modalità di applicazione: a favore:
 - 1) delle attività economiche e produttive e di soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2018;
 - 2) limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati destinatari di mutui relativi alla prima casa inagibile o distrutta, localizzate in “zona rossa” - istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della citata normativa - il termine di sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti è prorogato al 31 dicembre 2020;
- che per poter usufruire della proroga sino al 31 dicembre 2020, i clienti Imprese e Privati interessati, dovranno presentare apposita autocertificazione che attesti l'effettiva localizzazione nella “zona rossa” della residenza, per i soggetti privati, o della sede legale e/o operativa, per le attività economiche e produttive;

Considerato:

- che questa differente modalità di applicazione della proroga, determina una disparità di trattamento tra beneficiari di mutui, finanziamenti e leasing (soggetti privati e imprese) che si trovano localizzati in “zona rossa”, rispetto ai beneficiari dei mutui/finanziamenti ricadenti al di fuori della predetta zona;
- che in quest'ultimo caso, le imprese ubicate al di fuori della zona rossa si vedrebbero penalizzate, perché costrette a dover accelerare i piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi, ai sensi della citata normativa, con il rischio di gravi ripercussioni al processo di sostegno e rilancio economico, e del conseguente processo di ricostruzione;

Considerato altresì:

- che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l'Associazione bancaria italiana, dovranno provvedere alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) a sollecitare il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016 e l'Associazione bancaria italiana, affinché i termini per la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma, siano allineati al 31 dicembre 2020, anche per le attività economiche che abbiano sede legale e/o operativa, nonché per i soggetti privati, beneficiari di mutui/finanziamenti relativi alla prima casa, inagibile o distrutta, localizzate al di fuori della c.d. "zona rossa" .